CONSERVATORIO DI MUSICA Niccolò Piccinni BARI

Ministero dell'Università e della Ricerca

Prot. n. 10282 Bari, 18 settembre 2026

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;
- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari;
- Visto il Regolamento di didattico d'Istituto vigente di cui al DD n. 9383 del 5 agosto 2024;
- Visto il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82;
- Vista la delibera del C.A. n. 15 del 17 giugno 2026;

DISPONE

L'adozione dell'allegato "Regolamento per l'attribuzione di debiti formativi e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di Diploma accademico di primo e di secondo livello" e la relativa pubblicazione sul sito Istituzionale come previsto dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
M° Valter Nicodemi

Firmato digitalmente da: VALTER NICODEMI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 18/09/2026 19:38:43

Via Michele Cifarelli 26 - 70124 Bari
Tel. +39 080 5740022 / 5740301 - Fax +39 080 5794461
www.consba.it

Regolamento per l'attribuzione di debiti formativi e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di Diploma accademico di primo e di secondo livello approvato dal CA il 17 giugno 2026

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione e di assolvimento di debiti in ingresso e la facoltà degli studenti di ottenere, all'ammissione o in itinere, il riconoscimento di attività formative di studio, lavorative e artistiche esterne e/o interne, sia pregresse, sia svolte durante il periodo di iscrizione al Conservatorio di musica "Piccinni" di Bari. I crediti eventualmente riconosciuti potranno essere utilizzati per raggiungere il numero di crediti di formazione accademica previsti per il conseguimento del diploma accademico di primo e di secondo livello.

Art. 2

1. Il Conservatorio di Musica "Piccinni" di Bari può riconoscere allo studente, immatricolato ai corsi accademici di primo e di secondo livello, che abbia già compiuto attività formative in studi pregressi, crediti formativi accademici (CFA), contemplati nell'ordinamento didattico del corso di studi prescelto su presentazione di specifica documentazione.

Art. 3

1. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative già svolte, è lasciata all'autonomia del Conservatorio la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 4

1. In caso di immatricolazione al primo livello il massimo dei crediti riconoscibili per l'attività formativa già svolta corrisponde a 157 CFA; dal momento dell'immatricolazione al momento dell'esame finale deve trascorrere almeno un anno accademico e in ogni caso non verranno riconosciuti i crediti relativi all'ultimo anno della materia caratterizzante. Per l'iscrizione al secondo anno di corso devono essere riconosciuti almeno 40 crediti relativi al primo anno; per l'ammissione al terzo anno almeno 100 relativi ai primi due anni, nonché la prima e seconda annualità della disciplina caratterizzante.

2. In caso di immatricolazione al secondo livello il massimo dei crediti riconoscibili per l'attività formativa già svolta corrisponde a 81 CFA; dal momento dell'immatricolazione al momento dell'esame finale deve trascorrere almeno un anno accademico e in ogni caso non potranno essere riconosciuti i crediti relativi all'ultimo anno della materia caratterizzante. Per l'iscrizione al secondo anno di corso devono essere riconosciuti almeno 40 crediti relativi al primo anno purché comprensivi della prima annualità della disciplina caratterizzante.
3. In caso di immatricolazione a corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello a seguito di procedura di riconoscimento parziale di un titolo di studio estero a fini accademici (ex equipollenza) effettuata dal Conservatorio di Bari, il numero di crediti riconoscibili non è soggetto a restrizioni e sarà determinato nell'ambito della procedura stessa prevista dal Regolamento per l'ammissione ai corsi accademici con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri.

Art. 5

1. Il riconoscimento dei crediti avviene secondo i seguenti criteri:

a) i crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

b) per i crediti acquisiti in attività formative non corrispondenti ad insegnamenti di settori artistico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corsi di destinazione, il riconoscimento può avvenire, per le attività comprese tra quelle di base, caratterizzanti o integrative, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto o, in assenza di affinità, ma in considerazione dell'utilità alla formazione dello studente per il corso di studio intrapreso, come attività a scelta dello studente;

c) per le attività formative seguite nel corso di previgente ordinamento, tenuto conto dell'equipollenza del titolo di Diploma prevista dal DM 331 del 10 aprile 2019, il riconoscimento avverrà secondo l'allegata tabella A.

2. Se i crediti riconosciuti siano di numero minore rispetto a quelli previsti dal Conservatorio di Bari o nel caso siano riconosciuti solo parzialmente, le eventuali integrazioni necessarie al conseguimento dei crediti mancanti verranno determinate dalla struttura didattica competente con l'attribuzione di ore di frequenza della disciplina, proporzionale ai crediti e il superamento della prova di verifica prevista, che verterà sui contenuti trattati nelle ore attribuite.

Art. 6

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio può contribuire alla maturazione dei crediti. Possono altresì contribuire alla maturazione di crediti la partecipazione ad altre attività svolte dal Conservatorio quali Masterclass, Seminari ecc.
2. Le attività di studio, lavorative o artistiche esterne potranno essere valutate e riconosciute solo per CFA previsti nei corsi accademici di secondo livello.
3. Le modalità di attribuzione dei crediti in rapporto alla documentazione fornita sono definite nell'allegata tabella B del presente regolamento.

Art. 7

1. Il riconoscimento dei crediti previsto all'art. 5, limitatamente alle lettere a) e b), del presente regolamento potrà avvenire solo relativamente a CFA conseguiti entro dieci anni dalla data di richiesta di riconoscimento.
2. Per il riconoscimento dei crediti previsto all'art. 6 del presente regolamento le attività documentate non potranno essere state svolte oltre i tre anni accademici precedenti dalla data di richiesta di riconoscimento.
3. Il limite dei tre anni non si applica al riconoscimento dei crediti ottenuti nell'ambito della procedura di riconoscimento parziale di un titolo di studio estero a fini accademici (ex equipollenza) effettuata dal Conservatorio di Bari.

Art. 8

1. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato dalle strutture didattiche competenti (consigli di Scuola e/o di Settore disciplinare), secondo i criteri previsti dal presente regolamento e delle allegate tabelle o da successive integrazioni e delibere del Consiglio Accademico. La struttura didattica, all'unanimità, può delegare il coordinatore, eventualmente coadiuvato da un numero di due professori facenti parte del consiglio della struttura didattica stessa.
2. Quando la richiesta dello studente avviene su CFA acquisiti in corsi di diploma accademico di primo e secondo livello attivati nel Conservatorio di Bari e per una disciplina con la medesima denominazione e numero di CFA per la quale si chiede il riconoscimento, la procedura è svolta d'ufficio dalla Segreteria didattica. La votazione relativa ai CFA, rientranti nella casistica prevista dal presente comma, è conteggiata ai fine della media ponderata per il voto finale del corso accademico. Negli altri casi la votazione non concorre alla media ponderata per il voto finale.

3. Le procedure di riconoscimento crediti che, per loro intrinseca natura, richiedano o possano richiedere peculiari competenze valutative (ad esempio riconoscimento delle mobilità in ambito Erasmus o altra tipologia di programma internazionale, riconoscimento di un titolo di studio estero finalizzato ai fini del proseguimento degli studi o a fini accademici, etc.) sono definite nei rispettivi regolamenti. In assenza o nelle more della definizione di tali regolamenti, le procedure vengono deliberate dal Consiglio Accademico, sentito il parere del Referente ECTS di istituto e, nel caso di attività legata ai programmi di internazionalizzazione, dei Coordinatori dei rispettivi programmi, conformemente alle normative e ai regolamenti vigenti.

Art. 9

1. La presentazione della richiesta di riconoscimento crediti dovrà avvenire in concomitanza con la presentazione del piano di studi e comunque non oltre il 15 novembre di ogni anno accademico. La successiva operazione di riconoscimento dovrà essere effettuata entro il 30 dicembre dello stesso anno.
2. In caso di necessità è possibile procedere, in tempo utile al conseguimento del titolo, al riconoscimento crediti per gli studenti che abbiano presentato domanda per l'esame finale di Diploma Accademico.

Art. 10

1. Con il presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e delibere in materia di riconoscimento crediti.

Art. 11

1. In sede di ammissione ai corsi di I livello, in mancanza di idonea documentazione come da art. 12 del presente regolamento, è obbligatoria la partecipazione ad una prova di verifica di:
 a) Teoria, ritmica e percezione musicale per i candidati di tutti i corsi, ad eccezione di quelli dell'ambito di Composizione e Direzione;
 b) Storia della musica per i candidati di tutti i corsi, ad eccezione di Didattica della musica ed i corsi di Jazz;
 c) Teoria dell'armonia per i candidati di tutti i corsi eccetto Canto Rinascimentale e Barocco, Clavicembalo e tastiere storiche, Composizione, Composizione corale e direzione di coro, Didattica della musica, Direzione d'orchestra, Fisarmonica, Liuto, Flauto dolce, Organo, Strumentazione per orchestra di fiati, Viola da gamba, Violino barocco e i corsi della Scuola di Musica elettronica e Musica Jazz;

d) Pratica pianistica per i candidati di Bassotuba, Canto, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Mandolino, Musica Vocale da Camera, Oboe, Strumenti a percussione, Saxofono, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello;
e) Lettura della partitura per i soli candidati di Composizione, Direzione d'orchestra, Direzione di coro e composizione corale e Strumentazione per orchestra di fiati;
f) Pratica del Basso continuo per i candidati di Canto Rinascimentale e Barocco, Clavicembalo e tastiere storiche, Flauto dolce, Liuto, Mandolino, Viola da gamba e Violino Barocco.

Art. 12

1. Sono esonerati dalla prova di verifica all'art. 11 del presente regolamento i candidati provvisti di uno dei seguenti titoli:

a) per Teoria della Musica, Storia della musica, Teoria dell'armonia, Pratica pianistica
- Diploma di maturità musicale;
- previgente licenza relativa alla disciplina;
- certificazione finale della relativa disciplina del corso propedeutico, conseguita presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari.

b) per Lettura della partitura
- previgente ordinamento di Lettura della partitura;
- certificazione finale di Lettura partitura del corso propedeutico, del compimento inferiore di Composizione o di Diploma di previgente ordinamento di Pianoforte o Organo e composizione organistica.

Art. 13

1. Visti gli esiti della prova di verifica all'art. 11 del presente regolamento, la commissione di esame può attribuire al candidato obblighi formativi aggiuntivi (OFA), propedeutici alla frequenza della disciplina relativa e comunque da assolvere entro il primo anno di frequenza al corso accademico. La commissione d'esame può assegnare obblighi formativi aggiuntivi anche relativamente alla Prassi esecutiva in presenza in sede d'esame di una votazione tra 50 e 59 centesimi. La mancata partecipazione alla prova di verifica prevista all'art. 11 determina l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi e la relativa quantificazione oraria.
2. In applicazione dell'art. 6 del DM 382/2018 è garantito il riconoscimento delle competenze acquisite dai candidati all'esame di ammissione in possesso del Diploma di maturità musicale, ferma la facoltà da parte del Conservatorio di attribuire debiti formativi successivamente all'iscrizione.

Art. 14

1. In sede di ammissioni ai corsi di II livello, come previsto dall'art. 24 del Regolamento didattico, ai candidati il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti OFA in base alle specifiche necessità formative previste dal corso. Parimenti possono essere attribuiti OFA anche relativamente a discipline propedeutiche a quelle previste nel corso di studio, nel caso in cui si evidenziassero in sede di esame lacune nella preparazione.
2. Il numero di ore per OFA relativi alla prassi, sia del I che del II livello, non potrà superare il 50% previsto per la disciplina nell'ordinamento didattico.

TABELLA A

Previgente ordinamento	**Corsi di I livello**
Frequenza di Esercitazione Corale (escluso periodo inferiore)	Formazione corale I
Frequenza di Esercitazione Orchestrale	Formazione orchestrale (vengono convalidati i crediti delle annualità che non prevedono esame finale, mentre rimane da frequentare l'annualità con esame)
Frequenza di Musica da Camera	Musica da camera (vengono convalidati i crediti delle annualità che non prevedono esame finale, mentre rimane da frequentare l'annualità con esame)
Licenza di Storia della musica	Storia e storiografia della musica I e II
Licenza di Cultura musicale generale biennale	Fondamenti di Composizione
Licenza di Quartetto	Musica d'insieme per strumenti ad arco I
Licenza di Letteratura poetica e drammatica	Drammaturgia musicale
Licenza periodo medio di Lettura della partitura	Lettura della partitura I
Compimento inferiore di Composizione	Fondamenti di composizione Analisi dei repertori Tecniche compositive I
Compimento inferiore di Pianoforte	Pratica pianistica I e II
Compimento medio di Composizione	Tecniche compositive Composizione I, II e III (corsi diversi da quello di Composizione)
Compimento medio dei corsi decennali Compimento inferiore di corsi di durata inferiore	Prassi esecutiva I e II
Diploma	Prassi esecutiva III (corso di Didattica)
Diploma di Direzione di coro e musica corale	Musica d'insieme vocale e repertorio corale
	Corso di II livello
Compimento inferiore di Pianoforte	Pratica pianistica
Compimento medio di Composizione	Tecniche compositive I e II

	(corso di Musica da Camera)
Diploma di Composizione	Analisi delle forme compositive Strumentazione ed orchestrazione I e II (corso di Direzione d'Orchestra)
Diplomi	Prassi esecutiva (secondo valutazione dei consiglio di Scuola)

TABELLA B

a. Nell'ambito delle "attività a scelta dello studente" per i corsi di I livello e II livello, è possibile riconoscere frequenze di masterclass, laboratori, partecipazioni a seminari ed a attività di produzione organizzate dal Conservatorio, nella misura massima di 6 CFA per anno accademico, ma non superiori a 9 CFA nell'arco del triennio.
 N.B. Sia per il triennio che per il biennio, è possibile riconoscere le attività per l'anno in corso o per gli anni accademici precedenti, purché non precedentemente presentate per il riconoscimento crediti.
 Il riconoscimento previsto dalle lettere da b) a i) potrà avvenire una sola volta nel medesimo percorso accademico sia di I che di II livello.
b. Seminari/Conferenze/Convegni di Studi/Workshop si riconosce 0,50 CFA per singola giornata;
c. Masterclass della durata minima di 15 ore si riconoscono in qualità di studente effettivo 2 CFA e in qualità di studente uditore 1 CFA;
 Masterclas della durata minima da 10 a 14 ore si riconoscono in qualità di studente effettivo 1 CFA e in qualità di studente uditore 0,50 CFA;
d. Masterclass Erasmus si riconoscono 1 CFA per studente effettivo di Masterclass della durata minima di 15 ore e 0,50 CFA per studenti uditori;

I CFA, relativi alle lettere c) e d) sono attribuiti con la frequenza minima del 65% delle ore previste; con una frequenza minima del 50% verranno attribuiti metà CFA. La partecipazione a Masterclass e Laboratori dovrà essere attestata da una comunicazione del Docente coordinatore della Masterclass e/o del Laboratorio

e. Progetti BIP (Blended Intensive Programme) nell'ambito del progetto ERASMUS+ organizzati dal nostro Conservatorio oppure da una Istituzione partner, saranno riconosciuti da 3 a 6 CFA in base al bando che lo regolamenta, secondo quanto concordato nel Learning Agreement;
f. Attività di produzione artistica del Conservatorio o di eventi patrocinati dal Conservatorio o in convenzione con lo stesso da 0,50 a 3 CFA;
g. Attività esterne al Conservatorio, di alto valore certificate (corsi e masterclass con Docenti esterni all'Istituzione, concerti, concorsi, pubblicazioni, esecuzioni di composizione personali) solo per gli studenti iscritti al II Livello, si riconoscono fino ad un massimo di 2 CFA per attività svolte nell'anno accademico;
h. Laboratori del Biennio attivati dalle Scuole e approvati dal Consiglio Accademico, si riconoscono:

1 CFA per i corsi da 10 a 20 ore;
2 CFA per i corsi da 21 a 30 ore;
3 CFA per i corsi da 31 a 40 ore;

i. Il Tirocinio è inteso, di norma, quale attività di collaborazione vocale, strumentale, compositiva e/o di direzione svolta a supporto di tutte le attività didattiche, ad eccezione di quelle previste dal proprio corso di Prassi esecutiva (o assimilabile). Nei corsi di I livello si riconoscono 1 CFA per 25 ore di attività fino ad un massimo di 3 CFA.
 Nei corsi di II livello nell'ambito dei 3 CFA è possibile altresì conseguire massimo 1 CFA (25 ore) per Tirocinio pedagogico da svolgersi nell'ambito della propria prassi caratterizzante, con il proprio o altro docente (previa disponibilità).
 Le suddette attività saranno attestate dal Docente nella cui classe sono svolte le attività di tirocinio e/o collaborazione.
j. Per la disciplina di Lingua straniera comunitaria, il riconoscimento avviene solo in presenza di certificazione riconosciuta secondo i comuni standard internazionali (ad esempio IELTS, Cambridge, TOEFL, etc.) che attesti l'avvenuto conseguimento del livello B1 per il I livello e del livello B2 per il II livello. Con il possesso del livello B2 il riconoscimento dei crediti può avvenire sia al I che al II livello.
k. La patente europea informatica non consente alcun riconoscimento crediti per le discipline di carattere informatico (Informatica musicale, Linguaggi di programmazione per l'informatica musicale e così via).